

XVII Legislatura

CAMERA DEI DEPUTATI AC**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei deputati Fossati, Coccia, Molea**

“Disposizioni in materia di enti associativi senza fine di lucro che svolgono attività sportiva perseguendo finalità sociali”

Onorevoli Colleghi! Lo sport fino ad oggi è stato sempre visto quale forma di attività ludica, motoria e dilettantistica o anche quale mera attività professionale, per un settore numericamente inferiore rispetto alla prima. Il tutto, senza che le norme abbiano dato risalto alla funzione sociale che lo sport, se ovviamente viene esercitato secondo determinati canoni, può svolgere in diversi settori; tra cui in particolar modo quello sociale, della salute, della promozione del lavoro e dell'integrazione delle persone anche di diverse abilità e nazionalità.

In tutto questo, lo sport, o meglio, il modo con il quale lo stesso viene esercitato, è del tutto irrilevante da un punto di vista prettamente documentale e normativo. Quello che adesso è preso in considerazione dalle disposizioni di natura fiscale, conviene ribadirlo è, esclusivamente, la natura non commerciale con la quale viene esercitata l'attività ed il fatto che questa resta circoscritta, rivolta e diretta ai soci/associati ovvero tesserati, salvo diversamente la rilevanza commerciale e quindi impositiva per i servizi commerciali resi a terzi.

In realtà, le Associazioni Sportive Dilettantistiche, A.S.D., disciplinate fiscalmente dalla Legge n. 289/2002, rappresentano sempre più un insieme complesso: un contenitore di diverse realtà e interessi che spaziano dal sociale al civile con riflessi tangibili anche nel tessuto economico. Tra le diverse realtà rappresentate nell'universo delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ne esiste una, ben definita e già inglobata nel sistema stesso che fino ad ora non ha trovato la sua giusta identificazione specifica e la sua rilevanza per i suoi vari profili. Stiamo parlando di tutte quelle realtà tese a tutelare “di fatto” un **interesse pubblico di utilità sociale** percepito e ben individuabile.

Più in particolare, l'attività della maggioranza delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, vere strutture fondate sul volontariato, ha lo scopo meritorio:

- 1) di impegnare ed educare i nostri giovani, attraverso la proposta promozionale di sport ed anche nell'impegno per la diffusione dell'educazione motoria e sportiva,

- 2) di svolgere una funzione salutistica nei confronti dei cittadini di tutte le età, di creare situazioni di inclusione sociale, fondamentali per l'integrazione di persone in situazione di difficoltà, disagio e disabilità e/o di integrazione tra popoli.

Ancora di più in particolare, sempre più spesso lo sport aiuta i giovani a diventare gli adulti di domani, perseguendo sani principi; nel rispetto delle regole e della disciplina. Oltre a questo aspetto, sempre con riferimento alle nuove generazioni residenti in zone depresse del nostro paese o con disagi familiari e personali, spesso, semplici cittadini con la loro opera di "volontariato" si sostituiscono alla famiglia ed allo Stato stesso, nel pesante compito di togliere i ragazzi dalla strada o nel caso di qualsiasi altra difficoltà di rilievo anche sociale oltre che sportivo.

Tutto questo deve essere agevolato!

Essendo un investimento a costi zero è un risparmio per la stessa collettività in termini di minor spesa pubblica!

Ed ancora, non si può non considerare l'importanza dello sport nella grande speranza che può dare alle persone che vantano delle disabilità motorie.

Sembra ormai ineludibile anche per i *mass media* l'integrazione con il mondo del "*paralimpico*" e lo sviluppo dell'uno nell'altro. In questi casi, lo sport può anche arrivare a diventare una nuova speranza di vita, ed un supporto per le stesse famiglie.

Queste importanti funzioni di utilità sociale ora sono svolte e finanziate da cittadini volenterosi e "volontari" che mettono a disposizione le proprie risorse, sia economiche che in ordine di tempo tolto alle proprie famiglie per il raggiungimento di questi importanti obiettivi collettivi.

Le A.S.D.U.S. mettono in risalto e tutelano lo sport, visto come valore sociale, in quanto tale.

Allo stesso tempo l'impegno di più 120.000 Associazioni Sportive Dilettantistiche, molte delle quali già svolgono le attività di utilità sociale, crea una opportunità di impegno e lavoro nell'indotto del terzo settore, unico mercato attualmente in espansione.

Lo studio ONRUP (Organizzazione Risorse Umane nel Non Profit) evidenzia come l'incidenza dei lavoratori dipendenti sull'organico è quasi triplicata passando dal 15% al 39% (dal 2006 al 2011); mentre, l'incidenza dei lavoratori retribuiti NON dipendenti è cresciuta dal 13% al 24% (dal 2006 al 2011). Inoltre, l'80% delle risorse umane è a tempo indeterminato.

Con la presente legge, si propone di fare chiarezza in un settore delicato della vita sociale ed elevare il grado eccellenza, rafforzando e chiarendo alcuni obblighi anche al fine di eliminare e contrastare fenomeni di elusione/ di evasione fiscale.

Occorre, quindi, un punto di svolta che associ delle agevolazioni fiscali vere a dei requisiti chiari, trasparenti e verificati periodicamente da un organismo indipendente ed imparziale, ma allo stesso tempo in grado di cogliere l'importanza del beneficio che ne trarrà la stessa collettività a livello di interesse pubblico.

Occorre, cioè creare un nuovo soggetto giuridico, le ASDUS. Un ente capace di isolare le caratteristiche delle associazioni che svolgono, in concreto, una funzione sociale fondandosi sul volontariato della loro base con dei vincoli chiari prevedendo delle sanzioni pesanti in caso di abusi, anche al fine di avere un mercato migliore soprattutto nei servizi alla persona.

Con queste garanzie si rende legittimo e si giustifica la previsione della sostanziale e completa esclusione/esenzione da qualsiasi forma di imposizione diretta od indiretta con eliminazione della possibilità di svolgere qualsiasi attività prettamente commerciale. Allo stesso modo si rende legittimo prevedere delle discipline specifiche che agevolano il finanziamento di queste strutture meritorie: dalle detrazioni/deduzione per le liberalità ovvero per le varie quote di iscrizione a corsi, fino ad arrivare alla possibilità di essere indicati come beneficiari del cinque per mille dai contribuenti.

All'articolo 1 della presente legge sono definite le ASDUS come associazioni sportive dilettantistiche, che svolgono talune attività specifiche attraverso il ricorso al volontariato. Più in particolare si tratta delle seguenti attività:

- diffusione dell'educazione motoria e sportiva dei minori;
- ricerca, preparazione e formazione specifica di atleti dilettanti per tutte le competizioni sportive;
- Percorsi formativi finalizzati all'inclusione di persone con disabilità dell'attività sportiva;
- Attività motoria e sportiva finalizzata al miglioramento delle condizioni di salute, di benessere e allo sviluppo della socialità, dell'integrazione, della sostenibilità ambientale e della cultura della legalità.

Per avere la possibilità di essere definito A.S.D.U.S. occorre che l'associazione sportiva dilettantistica sia iscritta nel "Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche", tenuto dal C.O.N.I., da non meno di tre anni. La norma, per accedere alla speciale disciplina prevista per le A.S.D.U.S., non richiede che l'associazione abbia svolto nel medesimo periodo di tempo le specifiche attività previste dall'articolo 1, ma solo che abbia dato segni di affidabilità attraverso un requisito temporale. Tuttavia allo scadere del periodo di osservazione, occorre che l'associazione, per entrare nella speciale disciplina, oltre a svolgere le attività sopra meglio menzionate, debba conformare gli statuti includendo le clausole richieste dalla norma stessa. Da questo punto di vista le associazioni che, alla data di entrata in vigore della norma sono già iscritte nello speciale registro tenuto dal CONI per più di tre anni, si

troveranno avvantaggiate, avendo già maturato il periodo d'osservazione.

Le clausole statutarie, in sintesi, hanno l'obiettivo di garantire che dalle attività svolte non debba emergere nessuna distruzione di utili e/o avanzi di gestione, né durante la vita dell'associazione né, tanto meno, al suo scioglimento. Occorre, cioè che le eventuali risorse create dalla gestione dell'associazione, debbano essere reinvestite nell'associazione stessa ovvero in associazioni aventi le medesime finalità, al momento del suo scioglimento.

Al fine di impedire facili aggiramenti del divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, sono state inserite una serie di disposizioni antielusive (articolo 1, comma 2), aventi l'unico obiettivo di dissimulare la distribuzione di utili nascosti in altre tipologie contrattuali: compravendite, contratti di collaborazione o contratti di finanziamento.

Importante anche la clausola che obbliga l'ente alla formazione ed all'approvazione del rendiconto patrimoniale, economico e finanziario o del bilancio d'esercizio. Per questa tipologia di enti, questo documento ha un'importanza decisiva, dal momento che l'associazione per le obbligazioni sociali risponde solamente con il patrimonio dell'associazione stessa (vedi articolo 4).

Proprio per questo motivo, le ASDUS per la redazione del rendiconto patrimoniale, finanziario ed economico, dovranno usare uno schema approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero degli affari regionali, turismo e sport (articolo 1, comma 3). In questo modo si ha una uniformità nella redazione, pubblicità, che migliora la leggibilità e la valutazione del rendiconto/bilancio, per tutti i soggetti che entrano in contatto con l'associazione, tutelando maggiormente i terzi.

La finalizzazione delle attività svolte secondo criteri di utilità sociale saranno definite, attraverso un decreto del Ministero degli Affari regionali, turismo e sport di concerto con il Ministero della salute (articolo 2). Per l'emanazione di questo decreto sarà importante anche il contributo che riuscirà ad apportare il C.O.N.I.. E' previsto, infatti, che prima dell'emanazione del decreto i Ministeri coinvolti debbano sentire il parere del CONI. Il decreto individuerà dei precisi parametri oggettivi verificabili attraverso un esame cartolare. Ossia dovranno essere parametri che non richiederanno, il più possibile, valutazioni soggettive.

Lo stesso Ministero dello sport ovvero altro ente da questo incaricato, dovrà certificare prima l'esistenza dei requisiti e poi la permanenza degli stessi attraverso controlli periodici a cadenza quadriennale. Per svolgere questa importante attività di verifica periodica il Ministero potrà avvalersi delle organizzazioni territoriali del C.O.N.I..

Le A.S.D.U.S. avranno una propria anagrafe (articolo 3). L'anagrafe, tenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è importante per garantire la giusta trasparenza ai cittadini circa le associazioni che svolgono attività sportiva secondo criteri di utilità sociale. Come si dirà più avanti, l'anagrafe è importante anche perché queste associazioni dovranno obbligatoriamente redigere, approvare e poi pubblicare il proprio rendiconto/bilancio(articolo 4), presso l'anagrafe delle A.S.D.U.S.. La redazione del rendiconto/bilancio è affidata alla corretta redazione

delle scritture contabili specificatamente previste dall'articolo 20-bis del D.P.R. n. 600/1973. La pubblicità del rendiconto presso l'anagrafe è correlata al fatto che le A.S.D.U.S. rispondono per le obbligazioni sociali esclusivamente con il proprio patrimonio. E' evidente che questo aspetto porrà in essere una selezione naturale delle associazioni che riusciranno ad avere un solido rendiconto sotto il profilo patrimoniale economico e finanziario. Infatti, la garanzia, in specie per i fornitori, ad ottenere i propri crediti non è più affidata al patrimonio dei legali rappresentati e/o da coloro che hanno impegnato l'Ente. Per le medesime ragioni saranno premiate anche le associazioni che pubblicheranno un rendiconto/bilancio da redigere secondo le regole previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 3, che risponderà a requisiti di semplicità e chiarezza nell'esposizione dei valori.

Un intero articolo è riservato alle erogazioni riconosciute alle ASDUS (articolo 5). Nella sostanza, nell'articolo 5 sono riassunte le principali forme di finanziamento con le quali le ASDUS svolgono la propria attività. In particolare, per le erogazioni liberali, è previsto che i beni che, sebbene ancora utili, non abbiano più un valore di mercato, qualora verranno ceduti gratuitamente alle A.S.D.U.S., non costituiscono un realizzo di ricavi per l'impresa che li cede. E' previsto, inoltre, che la cessione gratuita di questi beni superi anche la presunzione di vendita ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, per ottenere questi effetti, occorre seguire dei precisi adempimenti tesi a garantire che i beni ceduti siano effettivamente utilizzati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'A.S.D.U.S..

E' riconosciuta, inoltre, una detrazione del 26% per le erogazioni liberali eseguite dalle persone fisiche fuori dal regime d'impresa per un ammontare non eccedente i 2065 euro. La medesima detrazione è poi riconosciuta anche per le spese sostenute per le quote sociali versate a vario titolo o l'abbonamento per i servizi resi da associazioni sportive dilettantistiche di utilità sociale, entro il limite di 700 euro. In entrambi i casi è previsto che la detrazione è riconosciuta solamente qualora per il pagamento si utilizzino forme che garantiscano la tracciabilità del pagamento stesso.

Alle A.S.D.U.S. sono riconosciute una serie di agevolazioni fiscali. In primo luogo è disconosciuta la natura commerciale dell'attività istituzionale esercitata. Conseguentemente, tutti gli eventuali avanzi di gestione (Utili) non dovranno sottostare all'imposizione IRES (articolo 6, comma 1). In proposito occorre ricordare che per questi soggetti vige l'obbligo del reinvestimento degli avanzi di gestione nell'attività istituzionale.

Proprio al fine di escludere qualsiasi forma di imposizione diretta, è prevista in modo specifico anche l'esclusione dalla tassazione IRAP del valore della produzione generato dalle associazioni sportive dilettantistiche di utilità sociale (articolo 6, comma 2).

Sempre ai fini delle imposte sui redditi è, inoltre, prevista l'esclusione dalla ritenuta del 4% dei contributi riconosciuti dagli enti pubblici. Dal momento che le ASDUS sono escluse dall'imposizione per l'attività istituzionale, avrebbero maturato un credito d'imposta, pari alla ritenuta per cui l'ente ha fatto rivalsa, con scarse possibilità di recuperare il credito.

Con specifico riferimento ai redditi di capitale (interessi, utili da partecipazione, ecc) è previsto che la ritenuta applicata sia a titolo d'imposta e non d'acconto. Dal momento che l'aliquota IRES è del 27,5%, mentre, generalmente, la ritenuta sui redditi di capitale è del 20%, all'associazione è comunque garantito un risparmio netto ed inoltre, viene esclusa la necessità di compilare la specifico quadro della dichiarazione UNICO-SC.

Nell'articolo dedicato alla disciplina delle imposte sui redditi è stato, inoltre, inclusa una norma di chiusura volta a chiarire che le A.S.D.U.S., fanno parte della più grande famiglia degli enti non commerciali, ovvero delle associazioni sportive dilettantistiche. Pertanto è sancita l'applicabilità di tutte le disposizioni a queste afferenti, ovviamente se non incompatibili con la natura delle A.S.D.U.S. e delle disposizioni specifiche che la regolano (articolo 6, comma 5). Ad esempio, in virtù di questo rinvio alle ASDUS si rendono applicabili le disposizioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche previste dall'articolo 67, comma 1, lettera m) del T.U.I.R, ovvero previste dall'articolo 69 del medesimo TUIR.

Si fa, inoltre, particolare menzione alle agevolazioni previste dagli articoli 2 e 9 del D.Lgs n. 460/1997. Nel primo caso si tratta della esclusione dall'imposizione dei fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Nel secondo caso, si tratta della possibilità di ricevere donazioni di aziende ovvero di beni, senza che questo costituisca una plusvalenza ovvero avviamento per il soggetto cedente. Inoltre, le associazioni che alla data di entrata in vigore della norma abbiano dei beni immobili strumentali per destinazione plusvalenti, possono farli fuoriuscire dal regime d'impresa, versando una imposta sostitutiva del 5 per cento. Questa possibilità è accordata qualora l'atto di trasferimento ovvero l'esclusione dei beni dal regime d'impresa avviene entro 1 anno dall'entrata in vigore della legge.

Ai fini I.V.A., è prevista l'esclusione delle prestazioni di servizi di pubblicità i cui beneficiari sono le A.S.D.U.S..A seguito di tale modifica risultano, quindi, non rilevanti ai fini dell'Iva le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione delle attività istituzionali delle ASDUS (articolo 7, comma 1).

E' prevista, inoltre, l'esenzione per tutte le attività svolte nel perseguimento delle attività istituzionali, così come certificate dal Ministero (articolo 7, comma 2).

E' evidente che l'associazione potendo svolgere solamente le attività istituzionali, può chiedere la dispensa completa di tutti gli adempimenti I.V.A..

In favore delle ASDUS sono poi previste una serie di esclusioni o esenzioni dall'applicazione delle altre imposte indirette diverse dall'imposta sul valore aggiunto (articolo 8). Le esclusioni, a parte quella in materia di imposta di registro per gli atti traslativi di beni immobili (articolo 8, comma 4) ovvero dall'imposta sulle donazioni e successioni

(cfr articolo 8, comma 3), hanno la prevalente finalità di eliminare degli adempimenti burocratici da espletare. Si annoverano tra queste l'esenzione dall'imposta di bollo degli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni emessi dalle A.S.D.U.S. Lo stesso dicasi per l'esenzione dalle tasse di concessione governativa prevista per gli atti e i provvedimenti che riguardano le A.S.D.U.S. (cfr articolo 8, comma 2).

Considerando che nelle A.S.D.U.S. l'aspetto di utilità sociale prevale, sono previste delle agevolazioni di natura fiscale anche per agevolare le raccolte di fondi attraverso degli spettacoli organizzati in ragione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In particolare, è prevista l'esenzione dall'imposta sugli spettacoli, sebbene a specifiche condizioni (articolo 8, comma 5). Nella stessa direzione deve essere vista l'esenzione dall'imposta sulle scommesse per le eventuali raccolte di fondi attraverso lotterie popolari, tombole, pesche o banchi di beneficenza (cfr articolo 8, comma 6).

Con l'articolo 9 si dà facoltà alle regioni e agli enti locali di ridurre l'imposizione locale nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche di utilità sociale. L'imposizione locale, considerata la volontà prospettiva di spostare il prelievo dall'erario agli enti locali, può fare veramente la differenza, accordando a questi enti, delle concrete agevolazioni fiscali.

Per qualsiasi altro ente è fatto divieto di utilizzare le parole "*associazione sportiva dilettantistica di utilità sociale*" ovvero l'acronimo A.S.D.U.S. (articolo 10). Per tutti coloro che contravvengono a tale obbligo è prevista l'applicazione di una specifica sanzione da 300 euro a 3.000 euro (articolo 11, comma 1, lett c)).

Sono poi previste delle specifiche sanzioni amministrative per gli amministratori o i rappresentanti legali delle A.S.D.U.S. che si avvalgono dei benefici fiscali previsti, senza i requisiti necessari, qualora violino gli obblighi statutari ovvero omettano di inviare le comunicazioni all'anagrafe delle A.S.D.U.S. (articolo 11, comma 1). Per quanto riguarda la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni si rendono applicabili i principi previsti dal D.Lgs n. 472/1997 per le violazioni amministrative tributarie (articolo 11, comma 2).

Al fine di garantire il preciso rispetto di tutti i vincoli previsti dalla legge, in fine è previsto che i rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi, siano responsabili in solido con l'associazione o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati (articolo 11, comma 3).

Con gli articoli 12 e 13 si vogliono conferire alle A.S.D.U.S. anche delle altre fonti di finanziamento. In particolare si vogliono includere anche le A.S.D.U.S. nella possibilità di usufruire delle entrate provenienti dai "*titoli di solidarietà*" emessi secondo le regole previste dall'articolo 29 del D.Lgs n. 460/1997 (articolo 12). Dal canto suo con l'articolo 13 si riconosce alle A.S.D.U.S. la possibilità di ricevere il cinque per mille da tutti i cittadini. Si tratta di disposizioni molto importanti che completano le possibilità per le A.S.D.U.S. di ricevere fondi utili a svolgere le attività istituzionali.

Da ultimo sono previste delle disposizioni transitorie volte a consentire l'entrata nella nuova disciplina alle tante associazioni sportive

dilettantistiche(A.S.D.) che già sono in possesso dei requisiti necessari per essere qualificate come A.S.D.U.S., indicati dagli articoli 1 e 2 della legge. A queste, A.S.D., si dà tempo sino al 30 giugno 2014 per adeguare gli statuti alle nuove e vincolanti previsioni e, per l'invio della comunicazione all'anagrafe unica delle A.S.D.U.S., hanno 30 giorni di tempo a decorrere dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 2 relativo all'individuazione delle caratteristiche con le quali devono essere svolte le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge.

Al fine di privilegiare la sostanza sulla forma, le disposizioni transitorie consentono, inoltre, alle associazioni in possesso dei requisiti previsti per diventare A.S.D.U.S. che scelgono di iscriversi, la cancellazione delle contestazioni o procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore della legge, tramite il versamento di una sanzione di 258 euro. Nella sostanza, la norma vuole riconoscere una valenza retroattiva delle disposizioni innovative, anche a coloro che erano già in possesso dei requisiti previsti alla data di entrata in vigore della norma.

L'entrata in vigore della norma, proprio in considerazione dei tempi tecnici necessari per completare tutti i passaggi, è prevista per il 2014. Ai fini delle imposte sui redditi, al fine di considerare anche le associazioni che hanno un esercizio a cavallo dell'anno solare, è previsto che applicano le nuove disposizioni con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013.

Proposta di legge

Articolo 1

*(definizione delle associazioni sportive dilettantistiche di utilità sociale.
A.S.D.U.S)*

1. Sono associazioni dilettantistiche di utilità sociale (A.S.D.U.S.), le associazioni di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991 n. 398, iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, tenuto dal C.O.N.I da non meno di tre anni, fondate sul volontariato, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento esclusivo delle seguenti attività, secondo criteri di utilità sociale:

1. diffusione dell'educazione motoria e sportiva dei minori;
2. formazione e preparazione degli atleti dilettanti per tutte le competizioni sportive;
3. Percorsi formativi finalizzati all'inclusione di persone con disabilità nell'attività sportiva;
4. Attività motoria e sportiva finalizzata al miglioramento delle condizioni di salute, di benessere e allo sviluppo della socialità, dell'integrazione, della sostenibilità ambientale e della cultura della legalità.

b) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «A.S.D.U.S.»;

c) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

d) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

e) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto patrimoniale, economico e finanziario;

f) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea degli associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

g) in trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

2. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale per più del 20 per cento;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal Decreto ministeriale 2 settembre 2010 n. 169;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

3. Il rendiconto di cui al comma 1, lettera f), dovrà essere redatto secondo lo schema da individuarsi tramite decreto del Ministero dell'Economica e delle Finanze di concerto con il Ministero degli Affari regionali, turismo e sport.

Articolo 2

(Definizione della rilevanza sociale delle A.S.D.U.S.)

1. Le finalità di utilità sociale si intendono perseguite quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono svolte secondo i criteri e le modalità che saranno definite con decreto del Ministero degli Affari regionali, turismo e sport di concerto con il Ministero della salute, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I), da emanare entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto dovrà essere definito l'ammontare minimo di ore di volontariato di cui la A.S.D.U.S. deve avvalersi, nonché i criteri e le modalità con i quali dovranno essere computate le ore di volontariato nel caso di lavori prestati saltuariamente e/o con remunerazione minima.

2. L'esistenza e la permanenza delle condizioni di cui al comma 1, è certificata dal Ministero degli Affari regionali, turismo e sport che, per la specifica attività, può avvalersi anche dagli organi territoriali del C.O.N.I.. La permanenza delle condizioni deve essere verificata, di norma, ogni 4 anni.

Articolo 3

(Anagrafe delle ASDUS)

1. È istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze l'anagrafe unica delle A.S.D.U.S.. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 1, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, anche con modalità telematiche. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di A.S.D.U.S..

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge. Ove il Ministero dell'Economia e delle Finanze non si esprimesse entro 90 giorni per il diniego dell'iscrizione, la domanda si intenderà approvata con decorrenza dalla data stessa di comunicazione.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di A.S.D.U.S., nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dalla presente legge e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della stessa.

Articolo 4

(Responsabilità per le obbligazioni sociali, obblighi contabili nonché redazione e pubblicità del rendiconto annuale)

1. Le A.S.D.U.S. rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente al patrimonio dell'associazione stessa.

2. Alle A.S.D.U.S. si rendono applicabili, in quanto compatibili, gli obblighi contabili di cui all'articolo 20-bis del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

3. Il rendiconto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, dovrà essere pubblicato all'anagrafe unica di cui all'articolo 3, entro 60 giorni dalla sua approvazione, anche attraverso modalità telematiche.

Articolo 5

(Disciplina delle erogazioni riconosciute alle A.S.D.U.S.)

1. I beni, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle A.S.D.U.S. per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o

l'acquisto, complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano altresì distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e che la A.S.D.U.S. beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal comma precedente, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

3. All'articolo 15 del Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti commi:

a) 1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 26 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle associazioni sportive dilettantistiche di utilità sociale (ASDUS). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

b) 1-sexies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 26 per cento delle spese, di importo non superiore a 700 euro, sostenute per l'iscrizione annuale o abbonamento ad associazioni sportive dilettantistiche di utilità sociale (ASDUS). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali spese sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 6

(disposizioni in materia di imposte sui redditi ed IRAP)

1. Il comma 1 dell'articolo 150 del Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituito dal seguente "Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e per le associazioni sportive dilettantistiche di utilità sociale (A.S.D.U.S.), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà o utilità sociale, ad eccezione delle attività connesse."

2. Le associazioni sportive dilettantistiche di utilità sociale (A.S.D.U.S.) sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

3. Sui contributi corrisposti alle A.S.D.U.S. dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle A.S.D.U.S., le ritenute alla fonte si applicano a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

5. Alle Associazioni sportive dilettantistiche di utilità sociale (A.S.D.U.S.) si applicano, in quanto compatibili e non già disciplinate con la presente legge, le disposizioni previste per gli enti non commerciali nonché le disposizioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche. Alle A.S.D.U.S. si applicano, inoltre, gli articoli 2 e 9 del Decreto legislativo 04 dicembre 1997 n. 460, con riferimento agli atti di trasferimento di aziende o beni ovvero alle esclusioni dei beni di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo del Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, posti in essere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 7

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le

parole: "solidarietà sociale," sono inserite le seguenti: *"delle associazioni sportive dilettantistiche di utilità sociale (A.S.D.U.S.),"*;

b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, dopo il numero 27-sexies è aggiunto il seguente: *"27-septies "Le prestazioni effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche di utilità sociale (A.S.D.U.S.) nell'ambito delle attività istituzionali"*

2. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le A.S.D.U.S., limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Articolo 8

(disposizioni in materia di imposte indirette diverse dall'imposte sul valore aggiunto)

1. Nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all'articolo 27-bis, dopo le parole "utilità sociale (ONLUS)." Sono aggiunte le seguenti *“, dalle associazioni dilettantistiche di utilità sociale (A.S.D.U.S.)”*.

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, articolo 13-bis, dopo le parole "associazioni sportive dilettantistiche" sono inserite le seguenti parole: *“, comprese le A.S.D.U.S.,”*.

3. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al Decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dopo le parole "lucrative di utilità sociale (ONLUS), sono aggiunte le seguenti: *“, associazioni sportive dilettantistiche di utilità sociale (A.S.D.U.S.)”*.

4. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, ottavo periodo dopo le parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)" sono aggiunte le seguenti: *"ovvero in favore di associazioni sportive dilettantistica di utilità sociale (A.S.D.U.S.)"*;

b) nella nota II-quater all'articolo 1, ottavo periodo, dopo le parole "A condizione che la ONLUS" sono inserite le seguenti *"ovvero la A.S.D.U.S."*.

c) all'articolo 11-bis, dopo le parole "non lucrative di utilità sociale" sono aggiunte le seguenti: *"nonché le associazioni sportive dilettantistiche"*

di utilità sociale (A.S.D.U.S.)”.

5. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), relativo all'autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)", sono inserite le seguenti: "associazioni sportive dilettantistiche di utilità sociale (A.S.D.U.S.)"

b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo la parola: "ONLUS," è inserita la seguente: "A.S.D.U.S.,";

c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo la parola: "ONLUS," è inserita la seguente: "A.S.D.U.S.,"

Articolo 9

(disposizioni in materia di tributi locali)

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono deliberare nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche di utilità sociale (A.S.D.U.S.), la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Articolo 10

(Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale A.S.D.U.S.)

1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "associazione sportiva dilettantistica di utilità sociale", ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno, è vietato a soggetti diversi dalle A.S.D.U.S..

Articolo 11

(Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori)

1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:

a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ASDUS, che si avvalgono dei benefici di cui alla presente legge in assenza dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d), sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000;

b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000, qualora omettano di inviare le comunicazioni previste all'articolo 3, comma 1;

c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 10, è punito con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000.

2. Per l'applicazione, l'irrogazione ed il versamento delle sanzioni previste dal comma 1, si rendono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, dall'Ufficio locale dell'agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della A.S.D.U.S..

3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle associazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dalla presente legge, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

Articolo 12 (Titoli di solidarietà)

1. Alle associazioni sportive dilettantistiche di utilità sociale (A.S.D.U.S.), si rendono applicabili, ai medesimi limiti ed alle medesime condizioni, le disposizioni in materia di titoli di solidarietà previste dall'articolo 29 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 13 (destinazione del 5 per mille alle A.S.D.U.S.)

1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche di utilità sociale (A.S.D.U.S.), iscritte all'anagrafe da almeno un anno.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero degli Affari regionali, turismo e sport ed il Ministro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate.

Articolo 14 (Disposizioni transitorie)

1. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1 della legge

16 dicembre 1991 n. 398 che, alla data di emanazione della presente legge, svolgono le attività di cui all'articolo 1 e sono in possesso degli ulteriori requisiti definiti dal decreto Ministero degli Affari regionali, turismo e sport di concerto con il Ministero della salute, di cui all'articolo 2:

a) possono adeguare gli statuti alle previsioni di cui all'articolo 1, entro il 30 giugno 2014;

b) inviano la comunicazione di cui all'articolo 3, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto Ministero degli Affari regionali, turismo e sport di concerto con il Ministero della salute, di cui all'articolo 2;

2. Le associazioni di cui al comma 1, possono definire qualsiasi contestazione ovvero procedimento in corso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, tramite il versamento della sanzione minima prevista dall'articolo 8 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, entro 30 giorni dall'iscrizione all'anagrafe delle A.S.D.U.S. di cui all'articolo 3.

Articolo 15
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2014 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013.